

AD 22/25

LIMITE

CONF-ME 9

DOCUMENTO DI ADESIONE

Oggetto: **POSIZIONE COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA**
 - Capitolo 11: Agricoltura e sviluppo rurale

POSIZIONE COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA

Capitolo di negoziato 11: Agricoltura e sviluppo rurale

Questa posizione dell'Unione europea si basa sulla posizione generale da essa manifestata per la conferenza di adesione con il Montenegro (AD 23/12 CONF-ME 2/12) ed è soggetta ai principi di negoziato ivi approvati, segnatamente:

- la posizione espressa da una delle parti su un capitolo dei negoziati non pregiudica in alcun modo la posizione che può essere adottata su altri capitoli;
- gli accordi, compresi gli accordi parziali, raggiunti nel corso dei negoziati su capitoli da esaminare successivamente non possono essere considerati definitivi fino alla conclusione di un accordo globale

e ai requisiti di cui ai punti 24, 28, 41 e 44 del quadro di negoziazione.

L'UE incoraggia il Montenegro a proseguire il processo di allineamento all'*acquis* dell'UE e ad assicurare la sua effettiva attuazione e applicazione entro il momento dell'adesione, in particolare per quanto riguarda l'operatività dell'organismo pagatore e del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC), nonché a sviluppare prima dell'adesione politiche e strumenti il più possibile simili a quelli dell'UE, facendo presente la possibilità che un *acquis* supplementare entri in vigore prima dell'adesione.

L'UE rileva che il Montenegro, nelle sue posizioni di negoziato AD 2/16 CONF-ME 2 e AD 19/25 CONF-ME 6, accetta l'*acquis* per il capitolo 11 in vigore al 1° settembre 2025 e dichiara di essere in grado di attuarlo entro la data di adesione all'UE, presentando nel contempo una serie di richieste di misure transitorie e deroghe.

L'UE sottolinea che il corretto utilizzo, controllo, monitoraggio e valutazione dell'assistenza UE nel periodo di preadesione costituirà un indicatore fondamentale della capacità del Montenegro di attuare l'*acquis* in materia di controllo finanziario relativamente al presente capitolo di negoziato.

A titolo di risposta generale alle richieste di periodi transitori formulate dal Montenegro, l'UE ricorda la propria posizione generale di negoziato secondo cui le misure transitorie devono essere eccezionali, limitate nel tempo e nella portata, nonché essere corredate di un piano che preveda fasi chiaramente definite per l'applicazione dell'*acquis*. Tali misure non possono dar luogo a modifiche delle regole o delle politiche dell'UE, perturbarne il corretto funzionamento o comportare distorsioni di concorrenza significative.

A giudizio dell'UE, si dovrebbe stabilire nell'atto di adesione che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare gli adattamenti delle disposizioni dell'atto di adesione relative alla politica agricola comune che si rivelino necessari in conseguenza di una modifica delle norme dell'Unione. Tali adattamenti possono essere introdotti già prima della data di adesione.

Secondo l'UE, l'atto di adesione dovrebbe contenere le basi giuridiche necessarie per l'adozione di misure transitorie alle condizioni indicate qui di seguito.

Qualora le misure transitorie siano necessarie per agevolare la transizione dal regime esistente in Montenegro a quello risultante dall'applicazione della politica agricola comune alle condizioni stabilite nelle sezioni dell'atto di adesione relative all'agricoltura, tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione in base alla pertinente procedura di comitato. Dovrebbe essere possibile adottare dette misure per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione e la loro applicazione è limitata a tale periodo. Tuttavia, occorrerebbe prevedere che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, possa prorogare il periodo in questione.

Qualora le misure transitorie si riferiscano all'attuazione degli strumenti riguardanti la politica agricola comune che non sono specificati nell'atto di adesione e sono richiesti in conseguenza dell'adesione, esse sono adottate prima della data di adesione dal Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, oppure, qualora esse incidano su strumenti inizialmente adottati dalla Commissione, sono adottate da quest'ultima istituzione secondo le procedure richieste per l'adozione degli strumenti in questione.

La maggior parte dell'*acquis* nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale si applica direttamente dall'adesione e non richiede quindi misure di recepimento. L'UE sottolinea comunque che la capacità del Montenegro di attuare e applicare l'*acquis* è di capitale importanza. Per garantire un'agevole attuazione della PAC dopo l'adesione, il Montenegro deve dimostrare, con sufficiente anticipo rispetto all'adesione, di possedere la capacità amministrativa di attuare e applicare efficacemente l'*acquis*. L'UE invita il Montenegro a proseguire gli sforzi volti ad attuare e applicare pienamente l'*acquis* per il capitolo 11 in modo da garantirne l'applicazione efficace ed efficiente con solide salvaguardie contro la corruzione. Su questa base, l'UE seguirà attentamente i progressi compiuti, in particolare il piano di attuazione per l'istituzione dell'organismo pagatore e l'istituzione di un sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC), in linea con il relativo calendario fornito dal Montenegro.

Questioni orizzontali

L'UE prende atto del fatto che il Montenegro ha continuato ad allineare la sua legislazione all'*acquis* dell'UE, anche mediante l'adozione, il 31 luglio 2025, della legge sull'attuazione delle misure della politica agricola, della politica di sviluppo rurale e della politica della pesca, che definisce lo status giuridico, il mandato e la struttura organizzativa dell'organismo pagatore.

La legge sull'agricoltura e lo sviluppo rurale costituisce la base giuridica della politica agricola del Montenegro. Disciplina tutte le questioni relative allo sviluppo e agli obiettivi della politica agricola, compreso il sostegno al settore e relative condizioni, registri e documentazione. L'UE prende atto del fatto che le modifiche alla legge volte ad allinearla ulteriormente all'*acquis* dell'UE dovrebbero essere adottate entro la fine del 2025.

L'UE prende atto del fatto che il Montenegro disporrà di un unico organismo pagatore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca e che ha adottato un decreto sulla sua struttura interna e la classificazione delle funzioni. Si prevedono sei uffici regionali, uno dei quali è già operativo.

L'UE rileva inoltre che il Montenegro ha adottato un piano di attuazione per l'istituzione dell'organismo pagatore e l'istituzione di un sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC), conformemente ai parametri di chiusura stabiliti nella posizione comune dell'UE (AD 27/16 CONF-ME 13).

L'UE constata che il Montenegro prevede di disporre, alla data di adesione, di un organismo pagatore pienamente funzionante e di un SIGC già pronto. Nel piano di attuazione il Montenegro ha elaborato una strategia dettagliata che delinea chiaramente tutti i compiti e le attività da intraprendere e portare a termine nel periodo precedente all'adesione. Questo piano è sostenuto dalla forte determinazione del paese a continuare a rafforzare la sua capacità amministrativa, con un fabbisogno di bilancio chiaramente definito. L'UE monitorerà le azioni intraprese dal Montenegro per seguire il piano di attuazione e rispettarne il calendario.

L'UE rileva che sono stati creati alcuni elementi del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC). Il sistema necessita di ulteriori aggiornamenti e nuovi elementi perché sia conseguito il pieno allineamento al regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio. Lo sviluppo del sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) del Montenegro, avviato nel 2018, sta proseguendo con un aggiornamento in programma e l'acquisizione di nuove ortofotocarte digitali per l'intero territorio. L'UE ricorda che, entro la data di adesione, sarà istituito un sistema di monitoraggio delle superfici conformemente al piano di attuazione.

L'UE elogia il Montenegro per i risultati ottenuti nell'attuazione dello strumento UE di assistenza preadesione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (IPARD), attivo nel paese dal 2018, e incoraggia il Montenegro a far tesoro di tali risultati per garantire la necessaria capacità amministrativa per attuare la politica di sviluppo rurale dell'UE al momento dell'adesione. L'UE sottolinea che la piena attuazione dei requisiti UE in questo settore e la capacità di controllo sono condizioni preliminari per l'applicazione, al momento dell'adesione, delle misure di sviluppo rurale ammissibili al sostegno dell'UE.

L'UE rileva inoltre che il Montenegro ha dimostrato di aver compiuto progressi sufficienti nell'istituire l'organismo pagatore e il SIGC, compreso il SIPA, e che il paese ha assunto pienamente l'impegno di compiere tutti i passi necessari per garantire un organismo pagatore e un SIGC pienamente funzionanti entro la data di adesione. Si aspetta che il Montenegro prosegua gli sforzi per assicurare che i sistemi di gestione e di controllo della spesa nell'ambito della politica agricola comune (PAC) siano pienamente funzionanti al più tardi alla data di adesione del paese all'UE, garantendo che i pagamenti raggiungano solo i beneficiari legittimi.

L'UE rileva che seguirà da vicino i progressi compiuti al riguardo dal Montenegro nel prossimo periodo e che potrà proporre adeguate disposizioni di salvaguardia da inserire nel trattato di adesione per proteggere gli interessi finanziari dell'UE.

L'UE osserva che il Montenegro conferma di non prevedere problemi per l'applicazione del sistema di gestione condivisa né per il rispetto delle norme dell'UE relative all'ammasso pubblico e alla disciplina di bilancio.

L'UE prende atto delle informazioni fornite dal Montenegro in relazione alla **rete d'informazione sulla sostenibilità agricola (FSDN)**. Proseguirà l'ulteriore aggiornamento della legislazione per allinearla al regolamento (UE) 2023/2674 e al regolamento di esecuzione (UE) 2024/2746 della Commissione. L'UE rileva che il ministero dell'Agricoltura, della silvicoltura e della gestione delle risorse idriche, attraverso il suo dipartimento per l'analisi economica e il mercato, è responsabile del sistema FSDN, laddove la raccolta dei dati è effettuata dai servizi di divulgazione. Rileva che il sistema continuerà a essere ulteriormente sviluppato, anche attraverso la sua estensione volta a inglobare i dati ambientali e sociali in linea con l'*acquis* dell'UE.

L'UE prende atto delle informazioni fornite dal Montenegro riguardo all'attuazione dei **meccanismi applicabili agli scambi commerciali e delle misure di gestione del mercato** di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Rileva che l'*acquis* relativo a tali misure si applicherà al Montenegro a decorrere dalla data di adesione all'UE e sottolinea l'importanza che il Montenegro garantisca di disporre delle strutture amministrative necessarie per l'attuazione e l'applicazione dell'*acquis* in questo settore.

L'UE sottolinea che il Montenegro dovrebbe allinearsi all'*acquis* dell'UE relativo alla filiera agroalimentare in modo che, al più tardi entro la data di adesione, la direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali sia pienamente recepita nel diritto nazionale. A tal fine sono necessarie l'adozione di una legislazione che garantisca almeno il livello minimo di protezione dei fornitori previsto dalla direttiva e la designazione di una o più autorità di contrasto competenti dotate dei poteri stabiliti nella direttiva, ossia ricevere le denunce e condurre indagini sulle stesse (anche consentendo la riservatezza), agire d'ufficio, richiedere informazioni, effettuare ispezioni, ordinare la cessazione delle violazioni e imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. Il Montenegro dovrebbe inoltre garantire la cooperazione con le altre autorità competenti dell'UE negli Stati membri dell'UE che attuano la direttiva sulle pratiche commerciali sleali, condurre attività di sensibilizzazione destinate a fornitori e acquirenti e mettere in atto disposizioni per il monitoraggio e la comunicazione, in modo che il quadro sia pienamente operativo il primo giorno dell'adesione.

L'UE prende atto della richiesta del Montenegro di poter applicare **misure di protezione** in caso di gravi distorsioni del mercato che possano verificarsi successivamente all'adesione all'UE.

L'UE ritiene che tale questione debba essere affrontata analogamente a quanto fatto in occasione dell'allargamento del 2013 (articolo 37 dell'atto di adesione con la Croazia).

L'UE rileva che il Montenegro stabilirà la base giuridica per l'applicazione delle norme in materia di **aiuti di Stato** nel settore agricolo e il sistema di comunicazione degli aiuti di Stato alla Commissione europea, in linea con l'*acquis* dell'UE, entro la data di adesione. Sottolinea che tutte le misure in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo devono essere allineate all'*acquis* al momento dell'adesione.

L'UE prende atto della richiesta del Montenegro circa la possibilità di continuare a concedere gli aiuti autorizzati prima dell'adesione per un periodo transitorio di tre anni dalla data di adesione considerandoli come aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, TFUE. Il Montenegro ha individuato due regimi di aiuti di Stato per la produzione di latte crudo e per la trasformazione del latte in azienda.

L'UE ritiene che, al fine di classificare alla data dell'adesione gli aiuti come aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio e disporre di un quadro generale di tutti gli aiuti di Stato applicabili in Montenegro, l'atto di adesione debba disporre che il Montenegro fornirà, prima della data di adesione, informazioni particolareggiate in merito a tutti gli aiuti di Stato che devono considerarsi aiuti esistenti. Ritiene inoltre che la seguente clausola specifica debba essere introdotta nel capitolo agricolo dell'atto di adesione per quanto riguarda gli aiuti di cui agli articoli 107 e 108 TFUE.

Fatte salve le procedure relative agli aiuti esistenti di cui all'articolo 108 TFUE, i regimi di aiuti e le singole misure di aiuto concesse ad attività connesse alla produzione, la trasformazione o l'immissione sul mercato dei prodotti elencati all'allegato I TFUE, a eccezione dei prodotti della pesca e dei prodotti da essa derivati, attuati in un nuovo Stato membro prima della data di adesione e ancora applicabili dopo tale data, devono considerarsi come aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, TFUE alle seguenti condizioni:

- le misure di aiuto sono comunicate alla Commissione prima della data di adesione; tale comunicazione include le informazioni relative alla base giuridica di ciascuna misura;
- le misure di aiuto esistenti e i progetti destinati a istituire o a modificare aiuti portati a conoscenza della Commissione prima dell'adesione si considerano comunicati alla data di adesione. La Commissione pubblica un elenco di tali aiuti;
- tali misure di aiuto sono considerate come aiuti "esistenti" ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, TFUE sino alla fine del terzo anno dalla data di adesione.

Entro la fine del terzo anno dalla data di adesione, il Montenegro modifica, se necessario, tali misure di aiuto al fine di conformarsi agli orientamenti applicati dalla Commissione. Dopo tale data, qualsiasi aiuto giudicato incompatibile con detti orientamenti è considerato nuovo aiuto.

L'UE prende atto che ai sensi dell'articolo 108 del TFUE la Commissione sottopone a un esame permanente i regimi di aiuti esistenti negli Stati membri e può in qualsiasi momento proporre le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

Qualora la Commissione, dopo aver sollecitato osservazioni e dopo la presentazione delle stesse, constati che un aiuto esistente non è compatibile con il mercato interno o che è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo entro un termine fissato.

In caso di mancato rispetto di tale decisione della Commissione la questione è rinviata direttamente alla Corte di giustizia dell'UE.

L'UE rileva che la questione delle **scorte di prodotti agricoli** del Montenegro esistenti alla data dell'adesione deve essere esaminata secondo una duplice impostazione:

- la presa a carico delle scorte pubbliche da parte dell'UE e
- il trattamento delle scorte in libera pratica, laddove in particolare esse superino il livello di scorte normali di riporto.

L'UE rileva inoltre che, alla stregua delle precedenti adesioni, in tale contesto andrebbero escluse le scorte di sicurezza nazionali, in considerazione del fatto che potrebbero essere mantenute dopo l'adesione.

L'UE ritiene che le scorte pubbliche esistenti alla data dell'adesione e derivanti dalla politica attuata dal Montenegro a sostegno del mercato debbano essere prese a carico dall'UE al valore risultante dall'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le spese dell'intervento pubblico. Tale presa a carico delle scorte pubbliche del Montenegro è operata a condizione che per i prodotti in questione sia previsto nell'UE il ricorso all'intervento pubblico al momento dell'adesione e che le scorte rispondano ai requisiti UE in materia di intervento.

L'UE ritiene che il Montenegro debba essere tenuto a un pagamento al bilancio dell'UE per qualsiasi scorta (sia privata che pubblica) che si trovi in libera pratica nel territorio montenegrino alla data dell'adesione e risulti quantitativamente superiore a quella che può essere considerata una scorta normale di riporto. L'importo di tale pagamento deve essere fissato a un livello che rispecchi i costi legati agli effetti delle scorte eccedentarie sui mercati dei prodotti agricoli. L'UE ritiene inoltre che il livello delle scorte eccedentarie debba essere determinato per ciascun prodotto tenendo conto delle caratteristiche dello stesso e dei relativi mercati nonché della normativa dell'UE applicabile. L'UE ritiene altresì che la Commissione debba essere autorizzata ad attuare ed applicare le succitate disposizioni.

Per quanto riguarda le **operazioni speculative**, l'UE sottolinea che le possibili distorsioni del mercato risultanti da una flessione negli scambi dovuta a operazioni che sfruttano in modo speculativo le diverse condizioni commerciali prima e dopo l'adesione dovrebbero essere affrontate in modo cautelativo, adottando misure appropriate, di preferenza prima dell'adesione.

L'UE ritiene che la questione debba essere trattata introducendo norme specifiche sulle misure transitorie, segnatamente prevedendo norme relative alle operazioni di importazione ed esportazione in corso al momento dell'adesione e alla tassazione dei detentori di scorte eccedentarie o, se del caso, analoghe misure transitorie adottate in relazione a taluni settori.

PAC — Tipi di interventi (pagamenti diretti, interventi settoriali, sviluppo rurale)

L'UE prende atto della richiesta del Montenegro in relazione alla dotazione finanziaria per i pagamenti diretti.

L'UE sottolinea che le dotazioni del Montenegro **per i pagamenti diretti**, nonché per **gli interventi settoriali e lo sviluppo rurale**, faranno parte degli elementi di bilancio complessivi per il Montenegro e saranno trattati nell'ambito del capitolo 33 dell'*acquis* dell'UE, unitamente a ulteriori disposizioni transitorie da prevedere, se ritenuto necessario.

L'UE prende atto dell'aspettativa del Montenegro secondo cui l'assistenza finanziaria annuale dell'UE per taluni tipi di interventi da assegnare a norma dell'articolo 88, paragrafo 1, e dell'allegato VII del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio sia calcolata sulla base dei dati relativi al periodo 2014-2024 riguardanti:

- a) la superficie registrata come vigneto nel sistema LIPS il giorno dell'adesione del Montenegro all'UE;
- b) i dati del censimento agricolo 2024 relativi alla superficie dei vigneti coltivata a varietà di uve da vino;
- c) la produzione di vino per campagna di commercializzazione.

L'UE sottolinea che le dotazioni del Montenegro **per gli interventi settoriali nel settore vitivinicolo** faranno parte degli elementi di bilancio complessivi per il Montenegro e saranno trattate nell'ambito del capitolo 33 dell'*acquis* dell'UE.

L'UE prende atto delle richieste del Montenegro concernenti un periodo transitorio per il conseguimento della quota minima del contributo totale del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) assegnato ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali a norma dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115, con aumenti graduali secondo la seguente proposta di calendario:

- 10 % nell'anno dell'adesione,
- 15 % un anno dopo l'adesione,
- 20 % due anni dopo l'adesione,
- 25 % tre anni dopo l'adesione.

L'UE ritiene accettabile la richiesta, ma sottolinea che la modalità di attuazione finale, al momento dell'adesione del Montenegro, potrebbe essere riesaminata sulla base dell'esito della discussione sulla PAC post-2027.

L'UE prende atto delle richieste del Montenegro concernenti un periodo transitorio per l'attuazione dell'articolo 96 del regolamento (UE) 2021/2115 in relazione al limite massimo del 13 % per il sostegno accoppiato al reddito, che consenta una dotazione fino al 30 % dell'importo totale per tre anni a partire dalla data di adesione.

L'UE ritiene accettabile la richiesta, ma sottolinea che la modalità di attuazione finale, al momento dell'adesione del Montenegro, potrebbe essere riesaminata sulla base dell'esito della discussione sulla PAC post-2027.

L'UE prende atto della richiesta del Montenegro affinché la partecipazione minima al contributo totale del FEASR da riservare all'iniziativa **LEADER** sia pari al 3 % anziché al 5 % previsto dall'articolo 92 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio.

L'UE ritiene accettabile la richiesta, ma sottolinea che la modalità di attuazione finale, al momento dell'adesione del Montenegro, potrebbe essere riesaminata sulla base dell'esito della discussione sulla PAC post-2027.

L'UE prende atto delle richieste del Montenegro relative a periodi transitori per introdurre progressivamente le norme sulla condizionalità conformemente agli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda i criteri di gestione obbligatori (CGO 1, 2, 3 e 4) e il "mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali" (BCAA 2 e 8) di cui all'allegato III, in relazione ai requisiti che gli agricoltori devono soddisfare ai fini dell'acquisizione del diritto di ricevere pagamenti diretti in linea con le norme in materia di condizionalità, secondo il seguente calendario:

- requisiti a titolo della BCAA 2 (protezione di zone umide e torbiere), un anno dopo la data di adesione;
- requisiti a titolo della BCAA 8 (percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi), un anno dopo la data di adesione;
- requisiti a titolo dei CGO 1, 2, 3 e 4 (ambiente e cambiamenti climatici connessi all'acqua, alla biodiversità e al paesaggio), tre anni dopo la data di adesione. Ciò a prescindere dall'allineamento agli obblighi derivanti dall'*acquis* dell'UE relativi ai regolamenti in questione.

L'UE ritiene accettabile il principio di tale introduzione progressiva dal momento che agevolerebbe l'istituzione della condizionalità in Montenegro e il periodo transitorio richiesto non supera i tre anni. L'UE sottolinea che le modalità di attuazione finali, al momento dell'adesione del Montenegro, potrebbero essere riesaminate sulla base dell'esito della discussione in merito alla PAC post-2027.

L'UE prende atto delle richieste del Montenegro di designare sul suo territorio **zone soggette a vincoli naturali (e ad altri vincoli specifici)** sulla base di uno studio del 2017 dal titolo *Study of areas with natural constraints in agriculture and calculation design (Preparation of Calculation)* (Studio delle zone soggette a vincoli naturali in agricoltura e progetto di calcolo (Preparazione del calcolo)).

L'UE ritiene la richiesta accettabile.

Organizzazione comune dei mercati

L'UE rileva che il Montenegro dimostra progressi costanti nell'allineamento della sua legislazione all'*acquis* sull'organizzazione comune dei mercati in tutti i settori, anche in materia di vino, olio d'oliva, miele e norme di commercializzazione. Nel settore vitivinicolo, lo schedario viticolo elettronico a norma dell'articolo 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio è prossimo al completamento e sono stati compiuti passi avanti nella certificazione dei vini a norma del sistema DOP/IGP. Sono stati compiuti progressi nel miglioramento dei meccanismi commerciali e di comunicazione dei prezzi e l'UE rileva che il Montenegro continua ad allineare ulteriormente la sua legislazione in altri settori, quali le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali, il programma destinato alle scuole e la classificazione delle carcasse. L'UE sottolinea l'importanza di conseguire il pieno allineamento al regolamento (UE) n. 1308/2013 entro la data di adesione e di garantire la capacità amministrativa per la sua attuazione e applicazione.

L'UE rileva che il Montenegro avrà la possibilità di avvalersi, a decorrere dalla data di adesione, dei finanziamenti dell'UE per il programma destinato alle scuole che mira a migliorare la distribuzione dei prodotti agricoli e le abitudini alimentari dei bambini.

L'UE prende atto della richiesta del Montenegro di includere un prodotto denominato "**kajmak**" nell'allegato VII, parte III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. L'UE ritiene accettabile la richiesta.

L'UE prende atto della richiesta del Montenegro di essere autorizzato a includere le proprie **zone viticole** nell'appendice I dell'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. L'UE sottolinea che la classificazione nelle regioni viticole dell'UE dovrebbe essere determinata sulla base di dati e criteri obiettivi prima dell'adesione al fine di garantire la certezza del diritto per i produttori di vino in Montenegro per quanto riguarda le operazioni di arricchimento e di disacidificazione.

L'UE riconosce che il Montenegro ha fornito, per ciascuna delle sue principali zone viticole, dettagli cartografici (mappa dettagliata) corredati di dati climatologici completi, temperature medie mensili, possibili indicatori bioclimatici, altitudine e latitudine dei vigneti, contenuto zuccherino e acidità del mosto e titolo alcolometrico minimo naturale per un periodo di almeno dieci anni. La richiesta si basa su una valutazione oggettiva e scientificamente accertata della zonazione delle aree geografiche di produzione viticola, che tiene conto del suolo, del clima e di altri fattori associati al concetto di "terroir", quali il suolo, il clima, il paesaggio, la biodiversità e la loro interazione con le pratiche viticole ed enologiche utilizzate.

L'UE rileva che, in base alle informazioni fornite dal Montenegro, la richiesta del paese di essere autorizzato a includere le proprie zone viticole nell'allegato VII, appendice I, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio può essere considerata accettabile come segue:

nella zona viticola B:

- in Montenegro, le superfici vitate nella regione di Nikšić (Nudo);

nella zona viticola CII:

- in Montenegro, le superfici vitate nelle sottoregioni seguenti:

nella regione di Crnogorski basen Skadarskog jezera: Crmnica, Podgorički, Bjelopavlići, Riječka nahija, Katunska nahija, Kuči, Piperi;

nella regione di Crnogorsko primorje: Ulcinj, Boka Kotorska, Bar-Budva.

L'UE sottolinea che l'allegato VII, appendice I, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio elenca solo le zone viticole degli Stati membri in cui si produce vino a scopi commerciali.

L'UE prende atto dell'elenco delle **varietà di uve da vino** classificate dal Montenegro ai fini dell'applicazione dell'articolo 81 e dell'articolo 120, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. A norma dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, gli Stati membri notificano alla Commissione le varietà di uve da vino interessate dall'applicazione dell'articolo 81 e dell'articolo 120, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013. A norma dell'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/273, la Commissione pubblica l'elenco delle varietà di uve da vino classificate dal Montenegro.

L'UE prende atto dell'intenzione del Montenegro di fare domanda di protezione per le seguenti **menzioni tradizionali di vini** con denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione:

- "arhivsko vino" (vino d'annata)
- "rezervisano" (riserva)
- "probirna berba" (raccolta selettiva)

L'UE invita il Montenegro a presentare alla Commissione una domanda di protezione delle menzioni tradizionali che soddisfano le condizioni di cui al capo III del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, conformemente all'articolo 21 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione.

L'UE prende atto che il Montenegro si aspetta che sia modificato l'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione per quanto riguarda il nome dello Stato in linea con il cambiamento di status del Montenegro del 21 maggio 2006.

Politica della qualità

L'UE rileva che il Montenegro continua ad allineare ulteriormente la sua legislazione all'*acquis* in questo settore. Osserva inoltre che il Montenegro ha adottato norme nazionali per la registrazione delle denominazioni come denominazione di origine, indicazione geografica o specialità tradizionale garantita ovvero indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli. Attualmente 12 denominazioni agricole sono protette a livello nazionale. L'organismo nazionale di certificazione Monteorganica è stato accreditato nel maggio 2024 conformemente alla norma MEST EN ISO/IEC 17065:2020. Il Montenegro proseguirà le attività volte al pieno allineamento e all'ulteriore rafforzamento dell'applicazione e dei controlli ai fini della protezione delle indicazioni geografiche.

L'UE prende atto della richiesta del Montenegro di essere autorizzato a includere **le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche** protette nel settore vitivinicolo secondo la procedura nazionale del Montenegro, nonché a iscriverle nel registro elettronico della Commissione europea (eAmbrosia) conformemente all'articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio come segue: IGP "Crnogorski basen Skadarskog jezera"; DOP "Crmnica"; DOP "Podgorički subregion"; DOP "Bjelopavlići"; DOP "Riječka nahija"; DOP "Katunska nahija"; DOP "Kuči"; DOP "Piperi"; IGP "Crnogorsko primorje"; DOP "Ulcinj"; DOP "Boka Kotorska"; DOP "Bar-Budva" e DOP "Nudo".

L'UE chiede il completamento della procedura di registrazione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio.

L'UE invita il Montenegro a presentare le domande di registrazione delle summenzionate denominazioni di origine e indicazioni geografiche di vini già protette nel Montenegro, come denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il Montenegro può presentare domande a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, non oltre la data di adesione.

L'UE prende atto del fatto che il Montenegro chiarirà prima dell'adesione le menzioni tradizionali da utilizzare per ciascuna denominazione di origine protetta.

L'UE sottolinea che, secondo la procedura di cui all'articolo 92 del regolamento (UE) 2024/1143, la protezione nazionale delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine esistenti alla data dell'adesione del Montenegro all'UE può continuare per 12 mesi a decorrere da tale data. Entro 12 mesi dalla data di adesione all'UE, il Montenegro può presentare, per la registrazione a livello di UE, tali indicazioni geografiche e denominazioni di origine protette a livello nazionale. Se una domanda di registrazione è trasmessa alla Commissione entro la fine del periodo summenzionato, tale protezione nazionale cessa alla data in cui è adottata la decisione di registrazione (o, in caso di rigetto della domanda, fino all'esperimento di tutti i mezzi di ricorso giudiziari). La conseguenza di tale protezione nazionale, se una denominazione non è registrata a livello di Unione, è di esclusiva responsabilità del Montenegro. L'UE sottolinea che la protezione delle indicazioni geografiche, delle denominazioni di origine e delle specialità tradizionali garantite registrate a livello di UE deve essere assicurata dal Montenegro a decorrere dalla data di adesione all'UE.

Agricoltura biologica

L'UE rileva che il Montenegro ha ulteriormente allineato la sua legislazione all'*acquis* nel settore dell'agricoltura biologica, conformandosi al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio. Monteorganica effettua i controlli e provvede alla certificazione nell'ambito dell'agricoltura biologica conformemente ai requisiti della norma MEST EN ISO/IEC 17065: 2020. Inoltre, due laboratori sono stati accreditati per effettuare analisi riguardanti la produzione biologica. L'UE sottolinea l'importanza di garantire che l'agricoltura biologica disponga di un sistema di controllo efficiente comprensivo della supervisione da parte di un'autorità competente a decorrere dall'adesione del Montenegro all'UE.

* * *

Considerato quanto precede, l'UE rileva che in questa fase il presente capitolo non richiede ulteriori negoziati.

L'UE sottolinea che seguirà con particolare attenzione tutte le questioni specifiche summenzionate al fine di accertarsi dell'ulteriore rafforzamento della capacità amministrativa del Montenegro e della sua capacità di attuare e applicare l'*acquis* per questo capitolo, in particolare per quanto riguarda l'organismo pagatore, il SIGC, l'organizzazione comune dei mercati e tutti gli interventi della PAC. L'UE sottolinea l'importanza di compiere uno sforzo costante e duraturo per conseguire la piena conformità alla data di adesione. Particolare attenzione deve essere prestata ai nessi tra il presente capitolo e altri capitoli di negoziato. La valutazione finale della conformità della legislazione del Montenegro rispetto all'*acquis* e della sua capacità di attuazione potrà avvenire solo in una fase successiva dei negoziati. In aggiunta a tutte le informazioni eventualmente richieste dall'UE per i negoziati sul presente capitolo, che devono essere fornite alla conferenza, l'UE invita il Montenegro a trasmettere regolarmente al Consiglio di stabilizzazione e di associazione informazioni scritte particolareggiate in merito ai progressi compiuti nell'attuazione dell'*acquis*.

Considerato quanto precede, l'UE ritornerà, se necessario, sul presente capitolo a tempo debito.

L'UE rileva che il Montenegro, nelle sue posizioni di negoziato AD 2/16 CONF-ME 2 e AD 19/25 CONF-ME 6, accetta l'*acquis* per il capitolo 11 in vigore al 1° settembre 2025. L'UE rileva inoltre che il Montenegro dichiara che proseguirà il processo di allineamento all'*acquis* e sarà pronto ad attuarlo entro la data di adesione all'Unione europea, presentando nel contempo una serie di richieste di misure transitorie e deroghe.

Inoltre, l'UE ricorda che tra il 1° settembre 2025 e la data di adesione potrà esserci un nuovo *acquis*.

**BOZZA - MODIFICHE DI CARATTERE GIURIDICO DERIVANTI DALLA POSIZIONE
COMUNE DELL'UE**

**Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Montenegro e agli adattamenti
del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del
trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica**

ARTICOLO [XX]

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può effettuare gli adattamenti delle disposizioni del presente atto relative alla politica agricola comune che possono risultare necessari a seguito di una modifica delle norme dell'Unione, compresa l'adozione di nuove norme. Tali adattamenti possono essere effettuati prima della data dell'adesione.

ARTICOLO [XX]

Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente in Montenegro a quello risultante dall'applicazione della politica agricola comune alle condizioni stabilite dal presente atto, tali misure sono adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista dall'articolo 229, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio¹ in combinato disposto con l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione² ovvero secondo la pertinente procedura determinata dalla legislazione applicabile. Le misure transitorie di cui al presente articolo possono essere adottate entro un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione e la loro applicazione è limitata a tale periodo. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prorogare detto periodo.

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

² GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Le misure transitorie di cui al primo comma possono altresì essere adottate prima della data di adesione, se necessario. Tali misure sono adottate dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione o, qualora incidano su strumenti inizialmente adottati dalla Commissione, sono adottate da quest'ultima istituzione secondo le procedure richieste per l'adozione degli strumenti in questione.

Elenco di cui all'articolo [xx] dell'atto di adesione: adattamenti agli atti adottati dalle istituzioni

[X.] AGRICOLTURA

32013R1308: **regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio**, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671)

a) L'allegato VII è così modificato:

a. nella parte III, punto 2, è aggiunto quanto segue:

"xvii) kajmak;"

b. l'appendice I è modificata come segue:

i. al punto (2) è aggiunto quanto segue:

"i) in Montenegro, le superfici vitate nella regione di Nikšić (Nudo)";

ii. al punto (4) è aggiunto quanto segue:

"h) in Montenegro, le superfici vitate nelle sottoregioni seguenti:

- nella regione di Crnogorski basen Skadarskog jezera: Crmnica, Podgorički, Bjelopavlići, Riječka nahija, Katunska nahija, Kuči, Piperi;
- nella regione di Crnogorsko primorje: Ulcinj, Boka Kotorska, Bar-Budva."

32021R2115: regolamento (UE) 2021/2115, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1)

a) All'articolo 92 è aggiunto il paragrafo seguente:

"3. Per il Montenegro, almeno il 3 % della partecipazione totale del FEASR al piano strategico della PAC di cui all'allegato XI è riservato all'iniziativa LEADER.

Per l'intero periodo del piano strategico della PAC del Montenegro, la spesa totale del FEASR per lo sviluppo rurale diversa dalla spesa per l'iniziativa LEADER stabilita nel piano finanziario conformemente all'articolo 112, paragrafo 2, lettera a), non supera il 97 % della partecipazione totale del FEASR al piano strategico della PAC di cui all'allegato XI. Tale massimale finanziario, una volta approvato dalla Commissione in conformità dell'articolo 118 o 119, costituisce un massimale finanziario fissato dal diritto dell'Unione.";

b) all'articolo 96, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

"Per il Montenegro e per i primi tre anni di domanda al momento dell'adesione, * è limitato a un massimo del 30 % dell'importo stabilito per il Montenegro nell'allegato IX.";

** In funzione della data esatta di adesione, sarà necessario definire gli anni di domanda nel testo finale.*

c) all'articolo 97 è aggiunto il paragrafo seguente:

"1 bis. In deroga al paragrafo 1, la seguente percentuale delle assegnazioni di cui all'allegato IX per il Montenegro è riservata ai regimi ecologici di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 4:

- almeno il 10 % dell'assegnazione per l'anno civile dell'adesione del Montenegro
- almeno il 15 % dell'assegnazione per il primo anno civile successivo all'anno civile dell'adesione del Montenegro
- almeno il 20 % dell'assegnazione per il secondo anno civile successivo all'anno civile dell'adesione del Montenegro";

d) all'articolo 118, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

"Il Montenegro presenta alla Commissione una proposta di piano strategico della PAC, con il contenuto di cui all'articolo 107, entro il [gg mm aa].";

e) l'allegato III è così modificato:

a. alla voce "BCAA 2", è aggiunta la nota in calce seguente:

"1 bis Il Montenegro può prevedere nel suo piano strategico della PAC che tale BCAA sia applicabile solo a decorrere dall'anno di domanda* successivo all'anno di adesione. In tal caso, il Montenegro dimostra che il differimento è necessario per istituire il sistema di gestione secondo una pianificazione dettagliata.";

- b. alle voci "CGO 1", "CGO 2", "CGO 3" e "CGO 4", è aggiunta la nota in calce seguente:

"1 bis Il Montenegro può prevedere nel suo piano strategico della PAC che tale CGO sia applicabile solo a decorrere dal terzo anno di domanda* successivo all'anno di adesione. In tal caso, il Montenegro dimostra che il differimento è necessario per istituire il sistema di gestione secondo una pianificazione dettagliata.";

- c. alla voce "BCAA 8", è aggiunta la nota in calce seguente:

"1 bis Il Montenegro può prevedere nel suo piano strategico della PAC che tale BCAA sia applicabile solo a decorrere dall'anno di domanda* successivo all'anno di adesione. In tal caso, il Montenegro dimostra che il differimento è necessario per istituire il sistema di gestione secondo una pianificazione dettagliata.";

** In funzione della data esatta di adesione, sarà necessario definire l'anno di domanda nel testo finale.*

ALLEGATO [XX]

Elenco di cui all'articolo [XX] dell'atto di adesione: altre disposizioni permanenti

[X.] **AGRICOLTURA**

a) **Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, parte terza, titolo III, Agricoltura e pesca**

1. Le scorte pubbliche detenute dal Montenegro alla data dell'adesione e derivanti dalla politica attuata dal paese a sostegno del mercato devono essere prese a carico dall'Unione al valore risultante dall'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le spese dell'intervento pubblico³. Tale presa a carico delle scorte pubbliche è operata a condizione che per i prodotti in questione l'intervento pubblico avvenga all'interno dell'Unione alla data dell'adesione e che le scorte rispondano ai requisiti dell'Unione in materia di interventi.
2. Il Montenegro è tenuto a un pagamento al bilancio dell'UE per qualsiasi scorta, sia privata che pubblica, che si trovi in libera pratica nel territorio montenegrino alla data dell'adesione e risulti quantitativamente superiore a quella che può essere considerata una scorta normale di riporto.

L'importo di tale pagamento è fissato a un livello che rispecchi i costi legati agli effetti delle scorte eccedentarie sui mercati dei prodotti agricoli.

Il livello delle scorte eccedentarie dovrebbe essere determinato per ciascun prodotto tenendo conto delle caratteristiche dello stesso e dei relativi mercati nonché della normativa UE applicabile.

³ GU L 255 del 28.8.2014, pag. 1 e GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

3. Le scorte di cui al punto 1 sono detratte dalla quantità che supera le scorte normali di riporto.
 4. La Commissione attua e applica le disposizioni di cui ai punti da 1 a 3 secondo la procedura di cui all'articolo 103 del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune⁴ o, se del caso, secondo le procedure di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio⁵ oppure secondo la pertinente procedura di comitato quale determinata nella legislazione applicabile.
- b) **Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, parte terza, titolo VII, capo 1, Regole di concorrenza**

Fatte salve le procedure relative agli aiuti esistenti di cui all'articolo 108 TFUE, i regimi di aiuti e le singole misure di aiuto concesse ad attività connesse alla produzione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca e dei prodotti da essa derivati, attuati in un nuovo Stato membro prima della data di adesione e ancora applicabili dopo tale data, devono considerarsi come aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, TFUE alle seguenti condizioni:

- le misure di aiuto sono comunicate alla Commissione prima della data di adesione; tale comunicazione include le informazioni relative alla base giuridica di ciascuna misura; le misure di aiuto esistenti e i progetti destinati a istituire o a modificare aiuti portati a conoscenza della Commissione prima dell'adesione si considerano comunicati alla data di adesione. La Commissione pubblica un elenco di tali aiuti.

⁴ GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187.

⁵ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

Tali misure di aiuto sono considerate come aiuti "esistenti" ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, TFUE per tre anni a partire dalla data di adesione.

Entro la fine del terzo anno dalla data di adesione, il Montenegro modifica, se necessario, tali misure di aiuto al fine di conformarsi agli orientamenti applicati dalla Commissione. Dopo tale data, qualsiasi aiuto giudicato incompatibile con detti orientamenti è considerato nuovo aiuto.

ALLEGATO []

Elenco di cui all'articolo [] dell'atto di adesione: misure transitorie

[X.] AGRICOLTURA

32024R1143: **regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio**, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (GU L, 2024/1143, 23.4.2024).

All'articolo 92 è aggiunto il paragrafo seguente:

- "3. Nel caso dell'adesione di un nuovo Stato membro, la protezione nazionale delle indicazioni geografiche esistenti alla data dell'adesione cessa il [un anno dopo l'entrata in vigore dell'atto di adesione].

Fino alla data di cui al primo comma, il nuovo Stato membro è autorizzato a presentare alla Commissione, senza applicare l'articolo 10 del presente regolamento, le domande di registrazione di tutte le indicazioni geografiche già protette a norma del diritto nazionale.

Se una domanda di cui al secondo comma è presentata alla Commissione, la protezione nazionale cessa alla data in cui è adottata la decisione di registrazione a norma dell'articolo 21 del presente regolamento. In caso di rigetto della domanda di registrazione, la protezione nazionale continua fino all'esperimento di tutti i mezzi di ricorso giudiziari, se del caso.

Se, al termine della procedura di cui al presente paragrafo, una denominazione non è registrata a norma del presente regolamento, le conseguenze di tale protezione nazionale sono di esclusiva responsabilità dello Stato membro interessato. Se del caso, una volta cessata la protezione nazionale, lo Stato membro interessato chiede senza indugio la cancellazione della registrazione della corrispondente indicazione geografica nel registro internazionale dell'Ufficio internazionale."

32019R1753: **regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio**, del 23 ottobre 2019, relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (GU L 271 del 24.10.2019, pag. 1)

È aggiunto l'articolo seguente:

"Articolo 11 bis

Disposizioni transitorie per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche originarie di nuovi Stati membri che hanno aderito all'atto di Ginevra

1. Gli Stati membri che hanno aderito all'Unione dopo aver aderito all'Atto di Ginevra designano la Commissione o l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, nella loro capacità rispettiva, come unica autorità competente di cui all'articolo 3 dell'Atto di Ginevra.
2. Per ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica, originaria di uno Stato membro di cui al paragrafo 1 e iscritta nel registro internazionale, di un prodotto che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 o del regolamento (UE) 2023/2411 ma che non è protetto da alcuno di tali regolamenti, lo Stato membro interessato sulla base di una richiesta di una persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5, paragrafo 2, punto ii), dell'Atto di Ginevra, o di un beneficiario quale definito all'articolo 1, punto xvii), del medesimo Atto, oppure di propria iniziativa, sceglie di chiedere:

a) la registrazione di tale denominazione di origine o indicazione geografica ai sensi del pertinente regolamento, oppure

b) l'annullamento della registrazione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica in questione nel registro internazionale.

Lo Stato membro interessato notifica alla Commissione la scelta di cui al primo comma, e presenta la corrispondente richiesta, entro il [un anno dall'entrata in vigore dell'atto di adesione].

Nelle situazioni di cui al primo comma, lettera a), la domanda di registrazione riguarda una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta identica alla denominazione di origine o all'indicazione geografica registrata nel registro internazionale.

Se nessuna domanda di registrazione è presentata entro il termine o in caso di rifiuto della domanda di registrazione a norma del regolamento applicabile e una volta esperiti i relativi mezzi di ricorso amministrativi e giudiziari, lo Stato membro interessato chiede senza indugio la cancellazione della registrazione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica in questione nel registro internazionale."